

AGEVOLAZIONI

Il Governo dà “credito” alle reti in agricoltura

di Luigi Scappini

Con il **D.M. 13 gennaio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 è stata data attuazione al **credito di imposta**, introdotto con l'art. 3 del D.L. n. 91/2014, per le **reti di impresa** nel comparto **agricolo**. L'agevolazione in oggetto, al pari di quella prevista per la realizzazione di siti e-commerce, già commentata, rientra nel contesto del cd. **Campolibero**.

Per quanto riguarda il **credito** riservato alle reti di impresa, esso **spetta alle singole imprese retiste**, aderenti a un **contratto** di rete **già sottoscritto** al momento della domanda di accesso all'agevolazione.

L'accesso spetta, ai sensi dell'art. 2 del decreto, a **tutti** i retisti, siano essi persone **fisiche** o **giuridiche**, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, titolari sia di **reddito di impresa** che **agrario**, che producono **prodotti agricoli**, della **pesca** e dell'**acquacoltura** di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Invece, nell'ipotesi in cui tali **soggetti** producano **prodotti** agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura **non ricompresi** nel predetto Allegato I, l'agevolazione compete **solamente** nell'ipotesi in cui essi siano classificabili quali **PMI**, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

Per quanto concerne le **spese agevolabili**, il decreto, rispetto a quanto originariamente previsto con l'art. 3, comma 3 del D.L. n. 91/2014, introduce nuove fattispecie, infatti, il computo ai fini del credito spettante deve essere fatto considerando:

1. costi per attività di **consulenza** e **assistenza** tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione in rete, per la **costituzione** della **rete**, per la **redazione** del **programma** di rete e **sviluppo** del progetto;
2. costi in **attivi materiali** per la costruzione, **acquisizione** o **miglioramento** di beni **immobili** e per l'acquisto di materiali e attrezzature;
3. costi per tecnologie e strumentazioni **hardware** e **software** funzionali al progetto di aggregazione in rete;
4. costi di **ricerca** e **sperimentazione**;
5. costi per l'acquisizione di **brevetti**, **licenze**, diritti d'autore e **marchi** commerciali;
6. costi per la **formazione** dei **titolari** d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
7. costi per la **promozione** sul territorio nazionale e sui **mercati internazionali** dei prodotti della filiera;

8. costi per la **comunicazione** e la pubblicità riferiti alle **attività** della **rete**.

Tali spese si considerano realmente **sostenute** in ragione del principio di **competenza** di cui all'**art. 109 Tuir** e la loro effettività, nonché destinazione alla rete, deve altresì risultare da una attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale ove presente, da un revisore, un professionista abilitato o il responsabile del Caf.

Come anticipato, il **credito** varia in ragione del soggetto retista che ne fa richiesta, infatti, esso **varia** da un **massimo** del **40%** delle spese sostenute e certificate nel **limite annuo** di **400.000 euro** per **ogni anno** del triennio agevolato a un **minimo** sempre del 40% delle spese ma con un importo massimo di **15.000 euro** nell'arco di **tre esercizi** finanziari, in ragione della tipologia di impresa e del settore in cui la stessa opera.

Ai fini della **fruizione** del credito, le imprese retiste, tramite la **capofila**, nel periodo compreso tra il **20 e il 28 febbraio** dell'**anno successivo** a quello di realizzazione degli investimenti, devono **presentare** al Mipaaf la **domanda** per il riconoscimento del credito d'imposta. Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le modalità telematiche tramite cui procedere all'invio.

L'**articolo 4** del decreto prevede i g necessari da indicare nella **domanda** tra cui si segnala, nel caso di fruizione di altri aiuti *“de minimis”* della relativa autocertificazione.

I **fondi** messi a disposizione ammontano rispettivamente a **4,5 milioni** di euro per il **2014**, **12 milioni** per il **2015** e **9 milioni** per il **2016**.

Ne deriva che il Mipaaf dovrà verificare, in ragione delle domande ammissibili ricevute, l'ammontare del credito spettante nei limiti delle risorse disponibili per ogni anno.

Nel caso in cui l'**ammontare** dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti **superiore** alle **somme stanziate**, il **credito** d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa è **ridotto proporzionalmente**, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante (a tal fine l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale, procederà alla comunicazione relativa).

Al contrario, nel caso in cui, in un anno, i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui andranno a incrementare quelli già stanziati per l'anno successivo.

Da ultimo, si ricorda come, ai sensi dell'articolo 5, il credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso,

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109 Tuir e
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n.

241/97.